



Comune di Borriana

DECRETO DEL SINDACO N. 1

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO. ARCH. FABIO RICCHEZZA

Il giorno tre del mese di gennaio dell'anno 2023, nel proprio ufficio,

IL SINDACO

Premesso che la Giunta Comunale con deliberazione n.15 in data 24/4/2019 (CCNL 21 maggio 2018 – Istituzione delle aree delle posizioni organizzative) e con deliberazione n.23 in data 9/5/2019 (Metodologia di graduazione delle posizioni organizzative), dichiarate immediatamente eseguibili, ha individuato l'area delle posizioni e i criteri per la nomina delle posizioni organizzative, e tra di questi i servizi tecnici, inclusi nell'area "Tecnica".

Considerato che l'individuazione dei dipendenti ai quali assegnare l'incarico di posizione organizzativa è effettuata dal Sindaco con atto motivato e verificato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) esperienza concretamente maturata in relazione alla natura, alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed agli obiettivi oggetto dell'incarico, valutando l'ambito di autonomia ed il livello di responsabilità effettivamente raggiunti ed assicurati dal dipendente;
- b) adeguatezza delle conoscenze teoriche e requisiti culturali posseduti dal dipendente rispetto alle conoscenze richieste per la posizione da ricoprire;
- c) attitudini, capacità professionali ed organizzative richiesti per la posizione da ricoprire.

Premesso:

- che l'art.50, comma 10 del D.Lgs.n.267/2000 stabilisce che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità e i criteri stabili dall'articolo 109 dello stesso decreto, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali;
- che con l'art.109, comma 2 del D.Lgs.n.267/2000 stabilisce che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Ricordato che, in data 21 maggio 2018, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali e che, tale contratto, agli artt.13 e 14, recita testualmente:

"Art.13

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e*

rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

Art.14

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art. 15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.”.

Visto il proprio decreto n. 3 del 31 maggio 2022 con cui, a seguito del trasferimento del dipendente geom. Gianluca Benedetto, era stata conferita per il periodo 1-6/31-12-2022 la posizione organizzativa dei servizi tecnici all'arch. Fabio Ricchezza, categoria D – posizione economica D1,

Considerato che si intende rinnovare la posizione organizzativa anche per l'anno 2023;

Visti:

- il D.Lgs.n.267 del 18/8/2000;
- il D.Lgs.n.165 del 30/3/2001;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali

DECRETA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di conferire per il periodo dall'1/01/2023 al 31/12/2023 la posizione organizzativa dei servizi

tecnici all'arch Fabio Ricchezza, categoria D – posizione economica D1, per i motivi, con le competenze e alle condizioni economiche in premessa specificate ai sensi dell'art.14 comma 1 del CCNL 21/5/2018;

3. che all'arch. Ricchezza sono attribuite, a norma dell'art.109, comma 2 del D.Lgs.n.267/2000, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs., nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto comunale e dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
4. che l'incarico potrà essere rinnovato nel rispetto delle formalità previste dall'art.14 comma 1 del C.C.N.L 21/5/2018 – Comparto Funzioni Locali e dei criteri per il conferimento delle posizioni organizzative disposti dalla Giunta Comunale;
5. che al dipendente viene assegnata per la durata dell'incarico, ai sensi dell'art.15 comma 2 del CCNL 21/5/2018 – Comparto Funzioni Locali, la retribuzione di posizione, oltre alla retribuzione di risultato come contrattualmente previsto, nella misura di € 8.000,00 annui lordi per 13 mensilità.

IL SINDACO
Francesca Guerriero
f.to digitalmente